



# Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

*Città d'Arte e Cultura*

**OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN AUDIO E VIDEOCONFERENZA QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (CORONAVIRUS). DETERMINAZIONI.**

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

### **PREMESSO CHE:**

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state stabilite  *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state emanate *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

con ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”*;

con ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n. 702/SP e successive, sono state disposte, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica:

a) misure di informazione e prevenzione;

b) ulteriori misure per la profilassi ed il trattamento dei soggetti che hanno soggiornato nelle aree della Cina ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus;

c) monitoraggio dell'isolamento;

con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 sono state stabilite ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante  *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

con successivi D.P.C.M. 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state emanate *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 sono state emanate *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

il richiamato D.P.C.M. del 22/03/2020 recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi;

con Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza*

epidemiologica da COVID-19”, sono state emanate ulteriori misure per contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

in particolare l'art. 73, comma 1, del richiamato Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, stabilisce che “In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

allo stato il Comune di Canosa di Puglia non è dotato di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

l'Amministrazione comunale, anche sulla base di specifiche valutazioni locali, ritiene necessario ed indispensabile attuare tutte le misure di carattere preventivo, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche attraverso lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale con modalità telematica, nel rispetto del metodo collegiale della seduta di tale organo;

l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i componenti, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sugli accapi iscritti all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei componenti nello stesso luogo della riunione rappresenta un mero presupposto;

la detta compresenza fisica è ormai un presupposto non più indispensabile per assicurare legittimità e le forme procedurali stabilite dalla legge e dai regolamenti circa le riunioni degli organi collegiali, considerando che l'evoluzione tecnologica permette l'interazione delle persone, pur essendo le stesse fisicamente presenti in luoghi diversi, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale ed il principio di parità dei componenti dell'organo collegiale;

stante la previsione legislativa si reputa comunque opportuno dotarsi di apposita regolamentazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale anche in video conferenza, con modalità telematica e sincrona;

**RITENUTO** provvedere in merito, stabilendo che la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale è consentita anche in video conferenza, con modalità telematica, prevedendo la possibilità che uno o più componenti l'organo ed il Segretario generale, partecipino anche a distanza alle riunioni, da luoghi diversi dalla sede fissata per l'incontro, per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente;

**VISTI:**

il Titolo III – Capo I – artt. 36 e segg.ti del T.U.E.L., approvato con D. L.vo n. 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere e la propria competenza in merito, in forza dell'art. 73, comma 1, del richiamato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;

Con l'assistenza del Segretario generale;

**DISPONE**

Di stabilire, per quanto in premessa illustrato e specificato ed al fine di attuare misure di carattere preventivo, ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, che la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale è consentita anche in video conferenza, con modalità telematica, prevedendo la possibilità che uno o più componenti l'organo ed il Segretario generale, partecipino anche a distanza alle riunioni, da luoghi diversi dalla sede fissata per l'incontro, per le motivazioni di cui alle norme richiamate in premessa, per tutta la durata dell'emergenza di cui alla

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Ente, come di seguito:

- la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale;
- il Consiglio comunale può svolgersi in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario generale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite o comunque indicate ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento. La visione da parte dei cittadini può essere eccezionalmente non garantita nel caso di oggettivi problemi tecnici;
- la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario generale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi all'Ufficio Segreteria dell'Ente prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale ed almeno 24 ore dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;
- il Segretario generale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, *ex* 97, comma 4, lettera a) del D. L.vo n. 267/2000;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario generale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;

- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede comunale, ed, in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
- al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario generale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori;
- qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario generale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza;
- il Presidente si riserva di convocare la Conferenza dei Capigruppo consiliari con le modalità della videoconferenza;
- per quanto non previsto nella presente, si rinvia al vigente *regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e sulla costituzione e funzionamento delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo*;

Di approvare le misure sopra indicate per la seduta del Consiglio comunale in videoconferenza;

Di dare atto che l'efficacia legale del presente atto decorre dalla data della sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di conoscenza e trasparenza;

Di disporre:

la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito *internet* istituzionale del presente atto;

l'invio del presente atto al Sindaco, ai Consiglieri comunali, agli Assessori comunali, al Segretario generale, ai Dirigenti comunali, nonché al Comando di Polizia Locale.

Canosa di Puglia, 06 Aprile 2020.

**Il Segretario generale**  
**Dott. Giuseppe Longo**



**Il Presidente**  
**del Consiglio comunale**  
**Sig. Antonio Marzullo**

